



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7 DEL 15/03/2023**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L.160/2019).**

L'anno **duemilaventitre**, addì **quindici**, del mese di **marzo**, alle ore **18:30** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. GULLI' GIOVANNA	Consigliere	X	
4. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
5. PINTO ROBERTO	Consigliere	X	
6. CRISCI ELEONORA	Consigliere	X	
7. NEGRI ILARIA	Consigliere	X	
8. SILVANO STEFANO	Consigliere		X
9. COSTA DANIELE	Consigliere	X	
10. MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
11. ZERO GIORGIO	Consigliere		X
12. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
13. MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Sono presenti il Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Antonietta D'Alessandro e il Responsabile Servizio Tecnico Geom. Alfredo Rosina.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

**Proposta n. 28 del 09.03.2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L.160/2019)**

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile dell'Area Tributi F.to Dott.ssa Sara Mancarella
Parere di regolarità contabile ex art.49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile Servizi Finanziari F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro
Parere di legittimità: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Stefania Marravicini

ILLUSTRA l'oggetto il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Marravicini

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”;

- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 751, che “... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;

- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata*

*allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;*

*- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;*

*- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;*

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

**Richiamato**, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

**Dato atto**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**Rilevato** che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

**Tenuto conto** che in merito all'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 12, co. 1, lettera f), del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Accertato** che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2022 (dati al 23.02.2023) ammonta ad € 1.308.541,90 ridotto ad € 1.058.700,62 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, in applicazione alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA/RIDUZIONE/DETR</b>	
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1 A8 A9	0,50%	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta I grado	0,96%	con abbattimento del 50% della base imponibile
Unità immobiliari locare a canone concordato ai sensi della legge 431/1998	0,96%	ridotta del 25% = 0,72%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,20% quota comune	0,76% quota stato
Terreni agricoli	0,96%	
Aree fabbricabili	0,96%	
Abitazioni tenute a disposizione	0,96%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Altri immobili	0,96%	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	

**Atteso** che in base alla proiezione degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a €. 1.349.841,28, a cui si opera la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale € 249.841,28 per un gettito netto di €. 1.100.000,00;

**Visti**, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visti** inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visti** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 25/09/2020;

**Preso atto** del parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità e dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Acquisito** agli atti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 2 *bis*, del d.l. 174/2012;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Costa Daniele, Manfredini Monica) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA/RIDUZIONE/DETR</b>	
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1 A8 A9	0,50%	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta I grado	0,96%	con abbattimento del 50% della base imponibile
Unità immobiliari locare a canone concordato ai sensi della legge 431/1998	0,96%	ridotta del 25% = 0,72%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,20% quota comune	0,76% quota stato
Terreni agricoli	0,96%	
Aree fabbricabili	0,96%	
Abitazioni tenute a disposizione	0,96%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Altri immobili	0,96%	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	

3. Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case

Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.
5. Di stimare in € 1.100.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 249.841,28 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.
6. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.
8. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Costa Daniele, Manfredini Monica) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 22 marzo 2023 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.pozzoloformigaro.al.it](http://www.comune.pozzoloformigaro.al.it) per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 22 marzo 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 01 aprile 2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

-----  
Il sottoscritto,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 22 marzo 2023 al 06 aprile 2023 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 22 marzo 2023

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA

-----  
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 22 marzo 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARRAVICINI STEFANIA